

Roma, 28 settembre 2021

Osservazioni di Soundreef in merito allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

Con la presente nota Soundreef - ente di gestione indipendente membro di CISAC che rappresenta oltre 26.000 autori, compositori ed editori italiani - intende fornire il proprio parere in merito allo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale ("Direttiva Copyright").

Crediamo innanzitutto che nel recepire tale Direttiva si debbano tenere in considerazione tre differenti aspetti specifici del settore dell'industria della musica.

Come primo punto, il rispetto del diritto d'autore e l'integrità del suo valore come *driver* di creatività, cultura e benessere. Non dobbiamo rinunciare a diritti spettanti ad autori, compositori ed editori in cambio di investimenti promessi da *player* internazionali. Non dobbiamo mettere i creativi nella scomoda posizione di dover decidere tra profitto nel breve periodo opposto alla preservazione dei loro diritti nel lungo periodo, né creare conflitti tra creativi di differenti segmenti. Il valore del diritto d'autore deve essere preservato e crescere costantemente a beneficio di tutta la filiera culturale.

In secondo luogo, è necessario tenere a mente lo strapotere di alcuni soggetti internazionali che, in cambio di promesse economiche di breve termine, vorrebbero fare in modo che gli autori, compositori ed editori rinunciassero alle informazioni delle quali hanno bisogno e diritto al fine di essere compensati per il loro lavoro creativo e imprenditoriale. La ricezione del dato da parte degli aventi diritto e l'obbligo strutturato della trasmissione di tali dati sono le maggiori garanzie che si possano prestare alla cultura. È solo con il dato preciso, granulare e sicuro che l'industria della musica può rivendicare i suoi diritti e stabilire le sue condizioni. Senza dato rimaniamo ignoranti e vittime dello strapotere dei grandi gruppi internazionali.

Come terza riflessione, vorrei ricordare come non sia giusto ed etico che l'utilizzatore professionale di musica stabilisca il valore del diritto d'autore italiano. Perché questo è quel che succede oggi quando guardiamo alle attività di alcune piattaforme web. È incomprensibile il perché debbano decidere loro quanto spetta ai nostri autori, compositori ed editori. Quando guardiamo film su queste piattaforme non decidiamo noi quanto pagare di abbonamento. Dobbiamo fornire gli strumenti giuridici e la possibilità ad intermediari e rappresentanti degli aventi diritto di condurre trattative trasparenti, coraggiose ed accompagnare *Digital Service*

SOUNDREEF S.P.A

SEDE OPERATIVA
VIA GIOSUÈ CARDUCCI, 10
00187
ROMA
ITALIA

SEDE LEGALE
VIA DEL LAURO, 14
20121
MILANO
ITALIA

CONTATTI
+39 06 96 84 5064
INFO@SOUNDREEF.COM

PROUD OWNER OF
SOUNDREEF LTD.

SOUNDREEF.COM

P. IVA / C. F.
11853201009

Providers e Video On Demand Services a condividere una giusta parte degli enormi profitti che traggono dallo sfruttamento del nostro diritto d'autore.

Dopo aver richiamato questi tre principi generali, nello specifico, si vuole richiamare l'attenzione sui seguenti articoli che lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva Copyright propone di introdurre.

L'articolo 17 della Direttiva affronta il tema degli utilizzi delle opere tutelate dal diritto d'autore in Internet da parte delle grandi piattaforme di condivisione online (vedi, ad esempio, YouTube) e ha come *ratio* quella di assicurare che il valore economico prodotto da un contenuto sia direttamente proporzionale rispetto la remunerazione riconosciuta ai titolari dei diritti. Proprio in relazione a questo obiettivo, si rileva che l'articolo 102-*sexies* sia una disposizione carente di taluni elementi che ne possano assicurare la coerenza.

In primo luogo, non sembra esser stato tenuto in considerazione lo scenario relativo alla gestione e intermediazione dei diritti d'autore in Italia, come modificato a seguito del recepimento della Direttiva UE 26/2014 ("Direttiva Barnier") concretizzatosi con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il quale ha introdotto una disciplina organica dei requisiti e del sistema di vigilanza delle imprese di intermediazione cui gli aventi diritto possono rivolgersi, sulla base di una libera scelta, per la gestione dei diritti d'autore, dei diritti connessi e del compenso copia privata. Sono proprio le imprese di intermediazione che svolgono un ruolo cruciale nella negoziazione delle licenze e nella tutela dei diritti dei propri iscritti, così come ritenuto anche dall'AGCM nel parere reso sullo Schema di decreto.

Alla luce di quanto sopra, sarebbe auspicabile che, al comma 3 dell'art 102-*sexies*, laddove ci si riferisce alla necessaria autorizzazione che i prestatori dei servizi online devono ottenere "*dai titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza*" e alla lett. a) dell'art. 102-*septies*, laddove ci si riferisce ai "massimi sforzi" che il prestatore di servizi deve porre in essere per ottenere le necessarie autorizzazioni, si includa espressamente l'effettivo coinvolgimento delle imprese di intermediazione attive e la cui operatività è già oggi sottoposta, dall'ordinamento vigente, alla verifica del rispetto di ampi obblighi di trasparenza, affiancati da obblighi di rendicontazione, posti in capo agli utilizzatori di opere protette avverso le collecting stesse.

Allo stesso tempo, si reputa come necessario un esplicito richiamo all'articolo 16 ("Concessione delle licenze") della Direttiva Barnier, che stabilisce i principi essenziali che le collecting devono seguire nelle negoziazioni, nei rapporti con gli utilizzatori, nonché nei rapporti con i titolari dei diritti.

Con diverso riferimento all'art. 19 della Direttiva Copyright, quest'ultima norma descrive ed elenca gli obblighi di trasparenza posti in capo a coloro i quali hanno ottenuto in licenza delle opere protette in favore di autori e artisti (interpreti ed esecutori).

Il contenuto di questo articolo viene recepito all'articolo 110-*quater* dello Schema di decreto.

Anche in questo caso, si ritiene essere auspicabile un inserimento espresso, al primo comma dell'art. 110-*quater*, del rispetto di tali obblighi non solo nei confronti di autori e artisti, ma anche delle *collecting*, se non altro perché queste rappresentano gli aventi diritto e devono, a loro volta, rendicontare in maniera trasparente e trasmettere le informazioni relative alle utilizzazioni a questi ultimi, soprattutto a seguito della già richiamata emanazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. A tal riguardo, l'inserimento risulta essere ancora più importante con riferimento alla lett. d) dello stesso comma, il quale dettaglia le informazioni che una specifica categoria di utilizzatori, ovvero i fornitori di servizi media audiovisivi non lineari (definiti anche come "*Over the Top providers*") devono trasmettere, con cadenza trimestrale, agli aventi diritto: "*i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati*".

Al fine di rendere perseguibile l'obiettivo relativo alla equa e onnicomprensiva remunerazione per gli aventi diritto, ma anche di assicurare che tali utilizzatori adempiano i loro obblighi nei confronti delle *collecting* previsti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il richiamo specifico nel testo della norma alle *collecting* si rende necessario anche perché sono questi i soggetti che – come già specificato – devono sottostare ad una serie di obblighi di trasparenza avverso gli aventi diritto e a tutela di questi ultimi che, in mancanza delle informazioni relative alle visualizzazioni registrate di una determinata opera protetta (contenente, ad esempio, un loro brano), non possono essere adempiuti. Allo stesso modo, rischierebbe di non essere rispettato il principio secondo il quale l'avente diritto deve essere remunerato proporzionalmente rispetto le utilizzazioni poste in essere dagli utilizzatori per la sua opera.

Non è superfluo sottolineare che, con l'attuale lacunosa impostazione normativa, verrebbe altresì violato il principio contenuto nell'art. 18 della Direttiva Copyright, il quale enuncia che "*Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata*".

Il riferimento alle imprese di intermediazione dovrebbe quindi costituire un elemento ricorrente in queste, come in tutte le altre disposizioni dello Schema di decreto che si riferiscono alla negoziazione sull'utilizzazione/remunerazione diritti.

Le *collecting* sono infatti gli enti preposti a stipulare le licenze in nome e per conto dei propri iscritti e a tutelarne i diritti: un rafforzamento del loro ruolo anche nella fase patologica della



gestione dei diritti – ovvero in caso di controversia con i prestatori dei diritti online e *Over the Top* – migliorerebbe l'efficacia della tutela del diritto d'autore nel suo complesso.

Alla luce di quanto precede, si auspica quindi che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute adeguatamente in considerazione nell'ambito dell'iter di recepimento in corso.

Ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Davide Maria d'Atri
Amministratore delegato
Soundreef S.p.A

SOUNDREEF S.P.A

PROUD OWNER OF
SOUNDREEF LTD.

SEDE OPERATIVA

VIA GIOSUÈ CARDUCCI, 10
00187
ROMA
ITALIA

SOUNDREEF.COM

SEDE LEGALE

VIA DEL LAURO, 14
20121
MILANO
ITALIA

P. IVA / C. F.
11853201009

CONTATTI

+39 06 96 84 5064
INFO@SOUNDREEF.COM